

**CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE  
PER LA VARIETA' DI ... (*specie*) DENOMINATA “...” (*nome*)**

**TRA I SOTTOSCRITTI**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma e sede amministrativa in via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS), nella persona del Direttore, Dott. ... nato a ... il ..., di seguito denominato CREA

**E**

..... con sede legale in ..... (C.F. e P.IVA. ....), nella persona del legale rappresentante. ...., nato a .....il....., di seguito denominata DITTA

**PREMESSO CHE**

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) Nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua presso le proprie sedi territoriali attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;
- c) nell'ambito delle attività di breeding condotte dal CREA/ in collaborazione con ..... (*eventuali partner*), è stata costituita la varietà di .....(*specie*) denominata ....., oggetto del presente Contratto (Allegato 1), per la quale il CREA ha depositato domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. .... in data..... oppure ha ottenuto in data.....la privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. ....; di seguito “Varietà”;
- d) (*solo se la varietà è stata già oggetto di valorizzazione*) la Varietà è già stata oggetto di valorizzazione in ..... (*eventuali territori*);
- e) CREA in data ... prot. n. ....ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse per attività di sperimentazione su privative di varietà di fragola, lampone, melo, melograno, pero e pesco in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro futuro diritto sul materiale fornito;
- f) La DITTA ha espresso il proprio interesse con protocollo n..... del ..... a sperimentare, in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro futuro diritto, il materiale vegetale della Varietà oggetto del presente Contratto in ..... (*territorio di sperimentazione*).
- g) Con Determina del Direttore del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura n..... del ..... è stato approvato il presente schema di Contratto.

**SI STABILISCE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Valore delle Premesse e Allegato**

Le premesse e l'Allegato del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in

capo alle stesse ne conseguono.

## **Art. 2 Oggetto del Contratto e Allegato**

CREA concede alla DITTA il diritto non esclusivo e per la durata del presente Contratto, di sperimentare a proprie spese il materiale vegetale della Varietà indicato nell'Allegato 1.

Il presente Contratto viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità produttiva e qualitativa della Varietà e non assegna alla DITTA alcun futuro diritto sulla Varietà oggetto del presente Contratto.

## **Art. 3 Individuazione del territorio contrattuale di applicazione**

La sperimentazione in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente in ..... (*territorio di sperimentazione*) secondo le indicazioni tecniche di coltivazione fornite da CREA e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5. L'eventuale estensione della sperimentazione ad altri territori dovrà essere preventivamente richiesta a, ed autorizzata da, CREA tramite atto scritto.

## **Art. 4 Durata del contratto**

Il presente Contratto è valido a partire dalla data di sottoscrizione e terminerà il .....

## **Art. 5 Modalità operative**

La DITTA si impegna a coltivare le piante della Varietà indicata nell'Allegato 1 direttamente ai soli fini sperimentali *oppure* a far coltivare le piante della Varietà indicata nell'Allegato 1 ai propri produttori associati *oppure* a produttori collegati e controllati dalla DITTA (*da adattare caso per caso*) ai soli fini sperimentali, rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Contratto.

Le piante della Varietà in oggetto devono essere coltivate con le tecniche tradizionali sotto il diretto controllo della DITTA che si impegna ad inviare a CREA i dati sulla georeferenziazione dei campi in oggetto e le mappe dei campi, con evidenziate le piante sottoposte a sperimentazione.

## **Art. 6 Impegni della Ditta**

La DITTA si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale della Varietà in sperimentazione.

Inoltre, si impegna a:

- a) non moltiplicare il materiale fornito *oppure* moltiplicare, ai soli fini della sperimentazione, il materiale fornito fino ad un massimo di .....piante *oppure* propagare per innesto il materiale fornito esclusivamente ai fini della sperimentazione, fino ad un massimo di .....piante innestate *oppure* far propagare per innesto/moltiplicare a ditte associate e/o collegate e controllate dalla DITTA il materiale fornito ai soli fini della sperimentazione fino a un massimo di .... piante (*da adattare caso per caso*);
- b) non commercializzare il materiale vegetale della Varietà;
- c) non cedere a terzi il materiale vegetale della Varietà e non autorizzare terzi ad eseguire innesti e moltiplicazioni del materiale genetico suindicato (*salvo quanto eventualmente previsto all'art.5 e all'art. 6.a*));
- d) non coltivare piante della Varietà in luoghi diversi da quelli dichiarati (art. 5), salvo previa autorizzazione richiesta a, e concessa da, CREA;
- e) consentire al CREA o suo delegato l'accesso ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici;
- f) farsi carico, a sue totali spese, delle procedure di importazione del materiale e delle pratiche di quarantena (*per sperimentazioni al di fuori del territorio UE*);
- g) Inviare, a fine contratto, un dettagliato rapporto che descriva i risultati della sperimentazione *oppure* inviare report periodici che descrivano l'andamento della sperimentazione e, a fine contratto, un dettagliato rapporto che descriva i risultati della sperimentazione.

## **Art. 7 Proprietà pregressa del materiale**

La Varietà oggetto di questa sperimentazione resta di proprietà del CREA/ degli organismi costitutori indicati nell'Allegato 1, fra cui CREA (*adattare caso per caso*), e nessuna ulteriore sperimentazione può essere avviata dalla DITTA senza espressa autorizzazione scritta di CREA.

La DITTA riconosce che il materiale vegetale in sperimentazione è riconoscibile e tracciabile geneticamente dal CREA.

#### **Art. 8 Mutazioni**

Ogni eventuale mutazione della Varietà dovrà essere segnalata a CREA e resterà di proprietà di quest'ultimo / degli organismi costitutori, indicati nell'Allegato 1, fra cui CREA (*adattare caso per caso*).

#### **Art. 9 Report**

La DITTA si impegna a seguire le istruzioni di CREA per tutto quanto dovrà essere praticato alle piante della Varietà oggetto del presente Contratto. A fine Contratto, La DITTA si impegna altresì ad inviare a CREA un dettagliato rapporto che descriva l'andamento e i risultati della sperimentazione. / La DITTA si impegna altresì ad inviare su richiesta di CREA dei report periodici che descrivano l'andamento della sperimentazione nonché, a fine Contratto, i risultati della sperimentazione (*adattare caso per caso*).

#### **Art. 10 Esiti della sperimentazione**

Il presente Contratto e l'attività ad esso sottesa non dovranno essere considerati come futura opzione di esclusiva. Pertanto, alla scadenza del presente Contratto, la DITTA dovrà provvedere alla distruzione dei materiali avuti in sperimentazione. Resta fermo che la DITTA potrà manifestare il proprio interesse all'acquisizione di un contratto di licenza di moltiplicazione ai fini della commercializzazione della Varietà, qualora CREA/ CREA, in accordo con gli eventuali organismi costitutori (*adattare caso per caso*), decida di avviare una procedura di valorizzazione secondo le procedure interne del CREA.

#### **Art. 11 Accesso ai campi sperimentali**

CREA si riserva il diritto di accedere ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Contratto.

#### **Art. 12 Clausola di manleva**

CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della sperimentazione in oggetto nonché per richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi nei confronti del CREA, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

#### **Art. 13 Divulgazione dei risultati**

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento della Varietà oggetto di sperimentazione senza la preventiva autorizzazione di CREA.

#### **Art.14 Contraffazioni**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della Varietà in oggetto nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati. La DITTA avrà il dovere e l'obbligo di segnalare a CREA le eventuali sottrazioni di materiale vegetale, le eventuali contraffazioni e gli eventuali comportamenti scorretti, lesivi dei diritti oggetto della presente licenza, da parte di terzi.

## **Art. 15 Comunicazioni**

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

### Per CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede di .....,  
.....(*indirizzo*), indirizzo di posta elettronica.....

PEC: [brevetti.ofa@pec.crea.gov.it](mailto:brevetti.ofa@pec.crea.gov.it);

### Per la DITTA:

..... (*nome*)..... (*indirizzo*), indirizzo di posta elettronica.....;

PEC (*solo per ditte italiane*): .....

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail con ricevuta di lettura.

## **Art. 16 Risoluzione del Contratto**

CREA si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto di sperimentazione in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. In tal caso, la DITTA dovrà provvedere immediatamente alla distruzione del materiale in sperimentazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, la DITTA non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del Codice civile.

La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata da CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

In caso di inadempienza o di trasgressione accertata, la DITTA sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a CREA.

## **Art. 17 Recesso**

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, il materiale oggetto del presente Contratto tornerà nella completa disponibilità del CREA.

## **Art. 18 Norme applicabili e Controversie**

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

## **Art. 19 Sottoscrizione del Contratto**

Il presente Contratto di sperimentazione, costituito da n. .... premesse, n. 19 articoli e n. 1 allegato è valido solo se controfirmato dalle parti (*per ditte estere*) / solo se controfirmato unicamente in firma digitale dalle parti secondo la vigente normativa e trasmesso tramite posta elettronica certificata dalle parti (*per ditte italiane*).

Letto e sottoscritto in data

CREA  
Centro di ricerca Olivicoltura,  
Frutticoltura e Agrumicoltura  
Il Direttore ....  
Dott. ....

La DITTA

Il Legale Rappresentante

.....

---

---

**Allegato 1 al Contratto di sperimentazione**

<b>Specie</b>	<b>Varietà</b>	<b>Progetto/Convenzione</b>	<b>Titolari</b>	<b>Materiale</b> <i>(quantità e tipologia di materiale)</i>